



**COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 8088/2021 – PRES. LAPERTOSA – REL. LAMANDINI**

**Conto corrente bancario – pignoramento — pendenza di procedura esecutiva - rateizzazione del debito – richiesta di svincolo - inammissibilità (cod. proc. civ., art. 546; d.p.r. n. 602/1973, artt. 19, 57, 72 bis).**

***Le questioni che attengono a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale rientrano tra le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata; dette questioni, pertanto, in base alla specifica normativa di settore emanata dalla Banca d'Italia, sono sottratte alla competenza dell'ABF. (MDC)***

**FATTO**

Il 20 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha avviato nei confronti del ricorrente (non consumatore) una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e ha notificato all'intermediario resistente un atto di pignoramento presso terzi avente per oggetto le somme depositate sul conto corrente del ricorrente in essere presso l'intermediario, atto contenente l'ordine a quest'ultimo di pagare all'Erario "le somme dovute al debitore" ai sensi di legge. A seguito della sottoscrizione di un piano di rientro rateizzato da parte del ricorrente, con comunicazione dell'8 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato all'intermediario che "il contribuente, cui è stata concessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, la rateazione di tutte le cartelle interessate (...) [dall'atto di pignoramento], ha, altresì, provveduto al pagamento della prima rata (...) pertanto, in ragione di tale adempimento ed in conformità a quanto previsto al comma 1 quater dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 non può proseguire la procedura di recupero coattivo precedentemente avviata". Secondo il ricorrente la suddetta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ha determinato l'estinzione della procedura di pignoramento, con conseguente suo diritto di vedersi riconosciuta dall'intermediario la piena



disponibilità delle somme precedentemente pignorate. Poiché l'intermediario si è rifiutato di considerare cessato il vincolo di indisponibilità, il ricorrente ha chiesto "lo svincolo delle somme depositate sul conto corrente".

L'intermediario ha eccepito anzitutto che la controversia riguarda le modalità di attuazione di un procedimento di natura esecutiva, la cognizione delle quali spetta al giudice dell'esecuzione, con conseguente difetto di competenza dell'ABF. Nel merito, ha osservato che l'atto dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2019 contiene soltanto l'informazione dell'agente della riscossione relativa al fatto che la procedura esecutiva non può proseguire, non anche un'esplicita autorizzazione allo svincolo delle somme. Pertanto l'intermediario, considerato il non chiaro tenore letterale dell'art. 19, comma 1-quater, del d.p.r. n. 602/1973, si considera ancora assoggettato agli obblighi del custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Anche in ragione delle incertezze interpretative della disciplina di riferimento che regola il pignoramento ex art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1972, l'intermediario, per non incorrere in una responsabilità giuridica connessa a un atto dispositivo del credito pignorato a danno del creditore procedente, intende rendere nuovamente disponibili le somme del conto corrente del ricorrente soltanto dopo aver ricevuto un atto formale "di rinuncia e svincolo delle somme" da parte dell'Agenzia delle entrate, atteso che la comunicazione di quest'ultima dell'8 novembre 2019 relativa alla non prosecuzione della procedura esecutiva potrebbe al più avere un effetto di sospensione, ma non di estinzione del pignoramento.

Nelle repliche avanti al Collegio di Roma, territorialmente competente il ricorrente ha rilevato che la controversia rientra nella competenza dell'ABF in quanto la questione della mancata disponibilità delle somme giacenti sul conto corrente, lungi dal riguardare profili attinenti a una procedura esecutiva giudiziale, l'unica con riguardo alla quale la cognizione dell'ABF è ex lege esclusa, concerne in realtà un aspetto che interessa esclusivamente il rapporto bancario tra il ricorrente e l'intermediario resistente. Ha insistito pertanto per l'accoglimento del ricorso.



In sede di controdeduzioni avanti al Collegio territorialmente competente l'intermediario ha ribadito in sostanza le sue precedenti difese.

Il Collegio ABF di Roma ha ritenuto di sottoporre l'esame del procedimento a Collegio di Coordinamento, rilevando, tra l'altro, come la questione della sussistenza o meno della competenza dell'Arbitro a decidere il merito del ricorso su controversie relative ai pignoramenti esattoriali abbia dato luogo ad orientamenti non concordanti dei Collegi ABF. Mediante l'ordinanza di rimessione (n. 3502/21 del 12 febbraio 2021), il Collegio di Roma ha evidenziato, in particolare, come la non agevole ricostruzione giuridica dell'istituto del pignoramento esattoriale abbia determinato diversi interventi qualificatori della Suprema Corte di Cassazione e una diversificazione delle decisioni dell'ABF in merito alla sussistenza di un limite alla sua competenza costituito dalla pendenza di "controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria" ovvero di "un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione" allorché il ricorso sia stato proposto una volta avviato un procedimento ex art. 72-bis del d.pr. n. 603/1972 non definitivamente concluso. Si sono considerati competenti a decidere il merito del ricorso su controversie relative a pignoramenti esattoriali il Collegio di Milano (decisione n. 20014/2019) e il Collegio di Bologna (decisione n. 27603/2018). Quest'ultimo Collegio in un'altra occasione ha invece riconosciuto la propria incompetenza in materia (decisione n. 17929/2019) e nello stesso senso si sono pronunciati il Collegio di Roma (decisioni n. 12198/2020 e n. 20926/2020) e il Collegio di Napoli (decisione n. 12506/2020).

## **DIRITTO**

Secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia ( in seguito, le Disposizioni), l'ABF non può conoscere (tra le altre) "le controversie per le quali sia pendente



un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione" (v. sezione I, paragrafo 4). In conformità a dette Disposizioni l'ABF si è sempre dichiarato incompetente a decidere i ricorsi con riferimento ai quali fossero pendenti questioni attinenti a somme accantonate dall'intermediario nell'ambito di procedure esecutive giudiziali in corso.

Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento esecutivo non è quello giudiziale generale, bensì quello amministrativo speciale regolato dall'art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, norma prevista nella sezione III, rubricata "disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi", del capo II, rubricato "espropriazione forzata", del titolo II, rubricato "riscossione coattiva". La norma prevede che "salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme" (comma 1). Specifica inoltre che "nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2" (comma 2), vale a dire "si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile".

In sostanza, come correttamente rileva il Collegio territoriale remittente, il d.p.r. n. 602/1973 disciplina un procedimento speciale di pignoramento presso terzi (c.d. procedimento di pignoramento esattoriale), caratterizzato dal fatto che l'agente della riscossione può procedere ad assoggettare a vincolo di indisponibilità le somme dovute al debitore esecutato dal terzo pignorato senza la necessità di avvertire il debitore e di effettuare la citazione del terzo all'udienza ai sensi dell'art. 543 c.p.c., limitandosi a ordinare a quest'ultimo di



provvedere direttamente al pagamento in favore dell'Erario delle somme vincolate entro i termini di legge. Soltanto qualora il terzo non adempia al pagamento ordinato l'agente della riscossione può avviare una procedura davanti al giudice dell'esecuzione regolata dalle regole ordinarie del pignoramento presso terzi ai sensi del codice di procedura civile.

Reputa il Collegio di Coordinamento che, pur a fronte della specialità del procedimento di pignoramento esattoriale, gli aspetti controversi nel caso di specie, per quanto incidenti sul rapporto bancario tra ricorrente e intermediario resistente, riguardino profili (quelli della perdurante pendenza del procedimento di pignoramento esattoriale ovvero della sua estinzione in caso di adempimento della prima rata di pagamento dilazionato) che vanno risolti nella procedura esattoriale (che ha nell'ente di riscossione la propria autorità competente, fino a che non abbia eventualmente avviato la fase avanti al giudice dell'esecuzione). Detto procedimento, per quanto speciale, è comunque, anche se si riguarda funzionalmente, di natura esecutiva. La cognizione di tali profili, ivi inclusi i loro riflessi sul rapporto bancario tra ricorrente e intermediario, è, dunque, sottratta, dalle Disposizioni, alla competenza *ratione materiae* dell'ABF (...omissis...).

Ne deriva che, come viene correttamente suggerito dallo stesso Collegio remittente, una volta ricevuto l'ordine di pagamento diretto, il credito pignorato è immediatamente assoggettato al vincolo di indisponibilità connesso all'esecuzione di diritto speciale e il vincolo di indisponibilità non si esaurisce nell'ambito del procedimento esecutivo amministrativo ed è in grado di esplicare effetti anche nella procedura espropriativa giudiziale connessa al pignoramento esattoriale eventualmente avviata ai sensi dell'art. 72, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973, fermo che le controversie relative alle modalità di esecuzione di questo tipo di pignoramento sono comunque rimesse al giudice dell'esecuzione attraverso i giudizi di opposizione ex art. 57 del d.p.r. n. 602/1973.



Opera, di conseguenza, anche in questo contesto e anche con riguardo alle domande formulate dal ricorrente nel caso di specie, il limite della competenza dell'ABF stabilito dalle Disposizioni sopra richiamate in quanto nella fattispecie in esame è comunque configurabile la pendenza di una procedura esecutiva. Rileva, d'altro canto, il Collegio di Coordinamento che il conflitto di orientamenti tra Collegi evocato dal Collegio remittente è, nella specie, solo apparente, dal momento che a conclusioni conformi sono pervenuti tutti i Collegi territoriali che hanno affrontato ex professo la questione della propria incompetenza per materia (Collegio di Bologna, decisione n. 17929/2019; Collegio di Roma, decisioni n. 12198/2020 e n. 20926/2020 e Collegio di Napoli, decisione n. 12506/2020), mentre nei due casi nei quali l'Arbitro si è pronunciato nel merito su taluni aspetti derivanti da pignoramenti esattoriali (il Collegio di Milano, decisione n. 20014/2019 e il Collegio di Bologna, decisione n. 27603/2018) la questione della incompetenza per pendenza di un procedimento esecutivo non veniva (esplicitamente) affrontata in difetto di eccezione (e non ritenendo i Collegi di poterla sollevare d'ufficio).

Nota infine il Collegio che, d'altro canto, appare anche funzionalmente estranea alla competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario la questione interpretativa e applicativa – che, come già osservato, non può trovare soluzione che nell'ambito della procedura esattoriale - se ai sensi dell'art. 19, comma 1quater, del d.p.r. n. 1973/602, il pagamento di una rata sospenda o estingua il procedimento di pignoramento esattoriale avviato [questione sulla quale peraltro risulta recentemente intervenuto il legislatore con la decretazione di risposta all'emergenza della pandemia da Covid-19, e segnatamente con il DL n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020 (c.d. Decreto Ristori )].

Il Collegio di Coordinamento enuncia pertanto il seguente principio di diritto: “Rientrano tra le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata che sono sottratte, in base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, alla



competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche quelle che attengono a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale (anche nella sua fase c.d. stragiudiziale) e ai loro riflessi circa la legittimità o meno del comportamento dell'intermediario di non rendere disponibili al cliente somme risultanti sul suo conto corrente ma oggetto di pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602".

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**